

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 22/2017/EL depositata in data 26/07/2017

**RICORSO:** annullamento e/o integrale riforma della deliberazione n. 85/FRG/2017, adottata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana nell'adunanza del giorno 11 aprile 2017, nella parte riguardante la dichiarazione di irregolarità del rendiconto del gruppo parlamentare "Sicilia Democratica" per l'esercizio finanziario 2016, con riferimento alla spesa concernente il corrispettivo erogato per una consulenza, inserita al punto "spese per consulenze, studi ed incarichi".

**RICORRENTE:**

Presidente e rappresentante legale *pro tempore* del Gruppo parlamentare "Sicilia Democratica" presso l'Assemblea regionale della Sicilia.

**RESISTENTE:**

ricorso non notificato ad alcuna delle controparti.

**QUESTIONE RISOLTA:** si ha declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 124 e 125 c.g.c., in caso di radicale inesistenza delle notificazioni dell'atto introduttivo del giudizio alle controparti da evocare in causa, tra le stesse dovendosi comprendere il Procuratore generale che è parte processuale necessaria e portatrice dell'interesse di legge, non essendo, altresì, possibile, in tale ipotesi, disporre il rinnovo di una notifica inesistente, in base al disposto contenuto nell'art. 86 c.g.c.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Le Sezioni riunite si sono espresse, in tema di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo, affermando che **<<dovendosi fare applicazione, nel giudizio in esame, della specifica disciplina contenuta nelle disposizioni di cui agli artt. 124-125 c.g.c...il ricorso proposto deve dichiararsi inammissibile, essendo stato depositato...ma senza essere stato previamente notificato alle parti necessarie del giudizio>>**, le quali **<<non risultano nemmeno individuate nell'atto, nonostante l'art. 123, comma secondo, lettera a) del codice della giustizia contabile preveda che l'atto introduttivo contenga, oltre agli elementi identificativi del ricorrente e del suo difensore, "le parti nei cui confronti il ricorso è proposto">>**. Secondo, dunque, il *dictum* del Collegio giudicante, in suddetta fattispecie, **<<si versa in un'ipotesi di inesistenza del procedimento notificatorio dell'atto introduttivo del giudizio che non ammette la possibilità di sanatoria, dovendosi, pertanto, escludere, sia la possibilità di disporre la rinnovazione della notifica, che l'applicazione del principio del raggiungimento dello scopo dell'atto (ex art. 44, comma terzo, c.g.c.)>>**.

### ABSTRACT

La sentenza delle Sezioni riunite prende in esame la tematica del non sempre districabile binomio tra nullità e inesistenza dell'atto, specialmente nel caso in cui l'indagine giuridica attenga non tanto a profili di diritto sostanziale, ma quanto piuttosto ad aspetti prettamente processuali, tenendo altresì conto della peculiare circostanza che il giudizio relativo alla materia dei rendiconti dei gruppi consiliari **<<non risulta caratterizzato...dall'archetipo processuale della struttura "bifasica"...che prevede la scissione tra la fase della proposizione della domanda rivolta al giudice (*editio actionis*) e la successiva notificazione del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza (*vocatio in ius*) che assolve, in tal caso, alla funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio>>**.

L'eccezione preliminare, dunque, mossa dalla Procura generale in ordine alla mancata realizzazione della notifica nei confronti delle controparti necessarie da evocare in giudizio, rappresenta una corretta doglianza sulla quale il Collegio giudicante ha potuto svolgere, in modo approfondito, un'attività di puntualizzazione di alcuni specifici risvolti propri della normativa processualistica, che attualmente trovano compiuta disciplina nel codice di giustizia contabile.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute agli artt. 124 e 125 c.g.c. che concernono la fase della regolare instaurazione del contraddittorio nei giudizi ad istanza di parte, la cui competenza funzionale, in un unico grado, è attribuita alle Sezioni riunite in speciale composizione in forza dell'art. 11, comma 6, lett. d), del codice di rito menzionato.

Il combinato disposto delle prefate norme conferma il principio di civiltà giuridica secondo cui <<la mancata notifica del ricorso alle controparti, entro il termine perentorio di legge, comporta l'impossibilità del giudice di statuire sulla domanda azionata in giudizio>>. Versandosi, nel caso concreto, in un'ipotesi di radicale inesistenza del procedimento notificatorio dell'atto introduttivo, non trova affatto applicazione né l'istituto giuridico della rinnovazione della notifica, né tanto meno il principio del raggiungimento dello scopo, così come previsto dall'art. 44, comma terzo, del c.g.c.

A tal ultimo riguardo, infatti, le Sezioni riunite, sposando *in toto* la tesi prospettata dalla Procura, osservano che lo scopo dell'atto non può dirsi di certo raggiunto con la costituzione della parte non evocata in giudizio, atteso che la pur avvenuta costituzione è stata, tuttavia, effettuata al solo fine di eccepire l'inesistenza della notifica, con conseguente non accettazione del contraddittorio nel merito, per cui essa non appare idonea a sanare una *vocatio in ius* non realizzata.

Da ultimo, va rilevato che neppure l'istanza di rinnovo della notifica può essere accolta dall'autorità decidente, in quanto <<l'intervenuta consumazione del potere di impugnativa>>, dovuta a causa dello spirare del termine, comporta il definitivo consolidamento degli effetti della delibera, oggetto del ricorso.